

COMUNICATO STAMPA

GARANZIA DI CONFORMITA': 700 CASI SOTTO LA LENTE D'INGRANDIMENTO

Nuove regole sul regime delle garanzie riguardanti la vendita di beni di consumo.

Si discute sulla garanzia di conformità giovedì 25 febbraio dalle 9 alle 13, nella sala della Regione Piemonte (via Avogadro 30 – Torino).

Presente all'incontro anche l'assessore al commercio e fiere Luigi Ricca che insieme ad esperti farà il punto sulla attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo.

La direttiva europea 44/99/EU, in sintesi la garanzia sui beni di consumo già in vigore presso altri Stati comunitari membri, è stata recepita anche dall'Italia nel febbraio scorso.

Il provvedimento s'inquadra in un più ampio processo di armonizzazione delle normative nazionali che, in linea con le indicazioni del Libro Verde sulla tutela dei consumatori, punta a rimuovere le residue barriere alla circolazione di beni e servizi nel territorio europeo, promuovendo al contempo la massima trasparenza nelle pratiche commerciali "business to consumer".

Il decreto n. 24/02, inserendo nel Codice Civile nove nuovi articoli, detta nuove regole sul regime delle garanzie riguardanti la vendita di beni di consumo ed altri contratti "equiparati", conclusi con i consumatori.

Le nuove norme si applicano perciò ad una particolare categoria di beni, i "beni di consumo", e di acquirenti, "i consumatori".

A partire dal 23 marzo scorso, esiste quindi un doppio regime di garanzie:

- per i beni di consumo acquistati da un consumatore, che prevedono la responsabilità del venditore per i difetti dei prodotti venduti, e sulla garanzia convenzionale, facoltativamente offerta dal produttore o dal venditore stesso;
- per tutte le fattispecie non riconducibili alla normativa speciale introdotta dal decreto n. 24/02 (es. vendita tra privati, vendita tra imprese, etc.), continueranno ad applicarsi l'art. 1490, sulla "garanzia legale" e l'art. 1512, sulla "garanzia (commerciale) di buon funzionamento".

A far data dal 23 marzo 2002 e senza valore retroattivo, "la garanzia sui beni (o prodotti) di consumo dovrà valere almeno 2 anni dalla data di vendita all'acquirente".